

giorno ed anno. Essa è determinante ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere del testatore al momento della stesura. Può essere apposta sia all'inizio dell'atto che successivamente alla firma.

• **firmato dal testatore:** in mancanza della firma il testamento è nullo. Essa deve essere apposta per esteso (nome, cognome ed eventuale soprannome) alla fine delle disposizioni, o anche a margine di esse, e comunque dopo ogni aggiunta o correzione. Se il contenuto delle disposizioni occupa più fogli è bene numerarli progressivamente, ripetendo la data e la firma su ciascuno di essi.

Il testamento olografo deve essere conservato in un posto sicuro per evitare possibili modifiche o la distruzione ma al tempo stesso deve essere facilmente ritrovato dagli eredi. Mezzi sicuri sono il deposito in cassaforte ovvero in una cassetta di sicurezza in banca. La soluzione migliore è quella del deposito presso un notaio. All'atto della consegna, che deve avvenire alla presenza di testimoni, il notaio redige un verbale e, se richiesta, ne consegna una copia al depositante. In qualsiasi momento l'autore può chiedere la restituzione dell'atto al notaio senza necessità di motivare la richiesta.

Se si vuole modificare le proprie volontà mediante un testamento successivo, non è comunque necessario ritirare quello precedente già custodito dal notaio.

Un'altra forma di garanzia potrebbe essere quella di redigere più copie dell'atto perfettamente uguali, scritte di pugno dal testatore e ovviamente tutte sottoscritte, da affidare a persone diverse. È opportuno in tal caso che ciascuna copia contenga l'indicazione del numero di copie prodotte e le persone a cui sono state affidate.

Circa il contenuto delle disposizioni al fine di evitare incertezze e ambiguità è bene essere il più chiari e precisi possibile. È preferibile allora indicare colui che si vuole beneficiare con il nome e cognome e magari anche data di nascita e residenza, ovvero individuare il terreno o l'appartamento che si lascia in eredità oltre che tramite l'indirizzo anche riportando i dati catastali, ecc.

> IL TESTAMENTO PUBBLICO

L'art. 603 del codice civile recita che "le dichiarazioni sono ricevute da un notaio alla presenza di due testimoni scelti dall'interessato": da qui il termine "pubblico".

A differenza del testamento olografo, in questo caso è il notaio che trascrive le dichiarazioni del testatore; dopodiché legge l'atto risultante in cui dovranno essere menzionate tutte le formalità eseguite.

> IL TESTAMENTO SEGRETO

Questo tipo di testamento può essere scritto dal de cuius di proprio pugno e da questo sottoscritto alla fine, ovvero da un terzo anche con l'ausilio di mezzi meccanici: in questo caso dovrà essere sottoscritto dal de cuius

in ciascun mezzo foglio.

Tale tipo di testamento non può essere adottato per legge (art. 604 c.c.) da chi non può o non sa leggere (ad es. il cieco, sempre che non sia scritto con i caratteri a rilievo). Successivamente, alla presenza di due testimoni, l'atto viene consegnato già sigillato ad un notaio oppure sarà quest'ultimo a farlo sigillare. Il testatore deve dichiarare che l'atto contiene le sue disposizioni testamentarie; deve inoltre dichiarare di averlo letto ed i motivi della eventuale mancata sottoscrizione dello stesso.

> I TESTAMENTI SPECIALI

In presenza di particolari circostanze la legge consente di derogare alle forme ordinarie del testamento pubblico. Ciò accade: in caso di epidemie, di calamità o altri fatti che mettano in pericolo la vita del testatore, durante il viaggio aereo o in nave oppure quando il testatore si trovi al seguito di reparti militari ovvero si trovi in zone di operazioni belliche o prigioniero di guerra.

Tali testamenti, che devono comunque avere la forma scritta ed essere firmati dal testatore e dal ricevente, perdono di efficacia trascorsi tre mesi dalla cessazione della situazione di emergenza. Il ricevente può essere, in prima istanza, il giudice di pace e, in sua assenza, il sindaco o il sacerdote, il comandante della nave o dell'aereo, l'ufficiale o il cappellano militare.

> LE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE ED INVALIDITÀ

Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione.

La condizione è un evento futuro ed incerto dalla cui verifica si fa dipendere l'efficacia della disposizione o la sua risoluzione (condizione sospensiva e risolutiva).

Con la condizione sospensiva gli effetti del testamento non si verificano fino al realizzarsi del fatto richiesto, viceversa nella condizione risolutiva il suo avverarsi fa venire meno la istituzione di erede o di legato. Se la condizione è impossibile (ad esempio alla nomina di erede è subordinata alla condizione di finanziare un ente che risulta estinto), ovvero se illecita, ossia contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (si pensi alla condizione che impone di iscriversi ad un certo partito ovvero di avere o non avere figli), le condizioni si considerano come non apposte.

Condizioni illecite previste espressamente dalla legge sono il divieto di contrarre matrimonio e la condizione di reciprocità che si ha quando il testatore pone come condizione l'essere a sua volta contemplato nel testamento dell'erede (ti nomino erede a condizione che nel tuo testamento mi nomini erede).

L'intero atto sarà nullo qualora dal testamento risulti che a determinare il testatore a disporre sia stato solo un motivo illecito.

L'invalidità del testamento può portare alla nullità o annullabilità.